

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 61 del 22.12.2005, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2006, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2006-2008 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 37 del 10.3.2006, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2006

Visto l'art. 21 del CCNL del comparto Regioni-Enti Locali stipulato in data 6/7/1995 che disciplina il trattamento giuridico ed economico applicabile ai periodi di malattia dei dipendenti a tempo indeterminato che prevede, per il dipendente di ruolo, la conservazione del posto e la retribuzione per un periodo massimo di 18 mesi nell'arco di tre anni, articolata come segue:

- a) per i primi 9 mesi (gg. 270) al 100%
- b) per i successivi 3 mesi (gg. 90) al 90%
- c) per gli ulteriori 6 mesi (gg. 180) al 50%;

Precisato che ricadono nel regime della malattia anche le giornate domenicali o festive ricadenti all'interno di periodi continuativi, nonchè quelle comprese tra certificati successivi se non interrotti dal rientro in

servizio del dipendente;

Dato atto che il dipendente di ruolo Sig. Bartolini Ettore è assente per malattia, continuativamente dal 5/6/2006, e che pertanto nel calcolo complessivo del periodo di comporto sono comprese anche le giornate festive ricadenti nel periodo;

Dato atto inoltre che nei tre anni precedenti la data del 25.07.2006 (ultimo certificato presentato, attestante il trasferimento da una struttura di ricovero ad un'altra) il dipendente ha usufruito complessivamente di 212 giorni di assenza per malattia, retribuiti al 100%;

Dato atto altresì che con il certificato del 25/7/2006 il dipendente cumula, alla data del 1 /8/2006, n. 270 giorni retribuibili al 100% e che, a decorrere da quella data, i successivi 90 giorni di malattia sono da retribuirsi al 90%, così come previsto all'art. 21 - comma 7 - lettera b) del CCNL 1994/1997 vigente, per cui occorre, da tale data, procedere alla relativa decurtazione dello stipendio;

Visto il vigente CCNL - comparto Regioni - Enti Locali

Visto l'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

1) - di trattenere al Sig. Bartolini Ettore, a decorrere dal 2/8/2006, una quota pari al 10% della retribuzione sulle giornate di malattia, per la durata dell'attuale degenza e comunque fino alla concorrenza complessiva di n. 90 giornate, in relazione ai giorni totali di malattia usufruiti nel triennio di riferimento;

2) - di individuare nella persona del Dirigente 1 Settore, dott. Giuseppe Cianci, il responsabile del procedimento per quanto di competenza in relazione agli atti di adempimento della presente determinazione;